12

Anno XXXIV - Numero 36

REPUBBLICA (TALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

- . . _

Roma, 30 dicembre 2003

Si pubblica norusalmente il 10, 21 e 10 di ogni mese Registrazione: Tribunale di Romo p., 369/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificale in appendice e mediante versamento dell'Importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione a Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite internet accedendo al sito

li Boflettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "halp" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al

Si rinvia ugualmente all'appendice per le Informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 1º dicembre 2003, n. 38.

Insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 122, comma 4 della Costituzione

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2003, n. 39.

Interventi a favore dell'attività del consorzio I castelli della Saplenza Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2003, n. 40,

laterventi regionali a favore dei cittadini ciechi Pag. 12

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1º agosio 2003, n. 784.

Inserimento della certificazione per l'idoneità sportiva di suggetti portatori di handicap tra le prestazioni a carico DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 954.

Rettifica ed integrazione DGR n. 288 dell'8 marzo 2002, concernente Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e succ. mod.: disciplina relativa al settore commercio, art. 32, cc. 2. e 3 comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2003, n. **1083**,

I.A.C.P. di Rieti, legge n. 560/93, art. 1, commi 5 e 14. Utilizzo dei fondi provenienti dalle alienazioni degli alloggi di E.R.P. per la realizzazione di interventi di acquisto e recupero nei Comuni di Monte S. Giovanni, Poggio Nativo, Poggio Mirteto. Importo da utilizzare: Eura 3,162,600,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2003, n. 1104.

Legge regionale n. 32/2001, «Criteri per il riparto dei fondi regionali esercizio finanziario 2003» Pag. 20

DELUBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2003, a. 1114.

POR Lazio Ob. 3 FSE 2000/06, Misura F2, annualità 2003. Approvazione del progetto di collaborazione tra l'Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro e «Campus Editori art» per la coorganizzazione della manifestazione «Salone dello Studente & Lavoro Giovani - Campus Web portatori di handicap tra le prestazioni a carico | Orienta» Euro 165.000,00, I.V.A. compresa. Capitoli
Pag. 14 | A22116, A22117, A22118, esercizio 2003 | Pag. 23

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ADDI: -3 DTT Roma, see riun	, 2003 Nella NITA LA GRIMI	SEDE DEULA REGIONI (A REGIONALE, COS() (E LAZIO, IN VIA CRISTOFO COSTITUITA:	PRO COLOMBO, 212
STORACE SIMEONI AUGELLO CIARAMELLETTI DIONISI FORMISANO GARGANO	Francesco Giorgio Andrea Luigi Armando Anna Teresa Giulio	Presidente Vice Presidente Assessore	IANNARILLI PRESTAGIOVANNI ROBILOTTA SAPONARO SARACENI VERZASCHI	Antonello Assessore Bruno " Donato " Francesco " Vincenzo Maria " Marco "
ASSISTE IL SEGRE OMI: ASSENTI: D\ 01	SSIS	so NARDINI		

OGGETTO:

rettifica ed integrazione delibera di Giunta regionale n.288 dell'8 marzo 2002, concernente L.R. 18/11/99 n.33 e suuc. mod.: Disciplina relativa al settore commercio, art. 32 c.c. 2 e 3 "Comuni e località a prevevalente economia turistica e città d'arte"



OGGETTO: Rettifica ed integrazione DGR n.288 del 8 marzo 2002, concernente Legge regionale 18.11.1999, n.33, e succ. mod.: disciplina relativa al settore commercio, art.32, cc.2 e 3 Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTO il D.Lgs. 31.3.1998, n.114, contenente la riforma della disciplina relativa al settore commercio ed, in particolare, l'art.12 che demanda alle Regioni il compito di individuare, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, i comuni a prevalente economia turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, nonché i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale previsto dall'art.11, c.4, del decreto medesimo;

VISTA la L.R. 18.11.1999, n.33, e succ. mod, ed in particolare l'art.32, il quale dispone: al comma 1 che la Regione per le finalità predette, sentite le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, stabilisce i parametri per l'individuazione dei comuni, delle frazioni, delle località, delle zone che possono usufruire delle suddette deroghe in quanto a prevalente economia turistica o aventi connotazione di città d'arte, tenuto anche conto dei comuni montani, insulari o di singole zone di comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive come specificate nella lettera e) del comma medesimo; al comma 2 l'inoltre elle la prima del comma del c

al comma 2 l'inoltro alla Regione da parte dei Comuni di proposte, formulate sulla base dei menzionati parametri e previo espletamento delle procedure consultive previste, per Diodividuazione dell'intero territorio o parti di esso e dei relativi periodi dell'anno al fine dell'applicazione del suddetto art.12 del D.Lgs. n.114/98;

accomma 3 l'individuazione da parte della Regione di tali comuni o di parte di essi e dei relativi

FIA la D.C.R. 24.10,2001, n.83, concernente l'attuazione della disciplina di cui al citato art.32;

PRESO ATTO delle modalità di attuazione fissate dalla medesima D.C.R. n.83/2001, con particolare riguardo alla formale richiesta di inscrimento di tutto o in parte del territorio da avanzarsi a cura dei Comuni, corredata dalle attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite in base ai parametri di riferimento e con indicato il periodo o i periodi proposti entro i limiti massimi consentiti;

VISTA la D.G.R. n.288 del 8.3.2002, con la quale sono state approvate le schede n.1 Comuni o parte di essi a prevalente economia turistica , scheda n.2 Comuni o parte di essi classificati città d'arte ed a prevalente economia turistica allegate alla stessa riportanti l'elenco dei Comuni inseriti nel provvedimento di cui all'art.32 c.3 della L.R. n.33/99;

1/2

4

CONSIDERATO che nelle suddette schede sono riportati:

l'elenco dei Comuni che hanno avanzato formale richiesta in tal senso secondo le modalità stabilite e con i contenuti previsti dalla D.C.R. n.83/2001;

il numero di protocollo e la data della formale richiesta avanzata dai Comuni e delle eventuali successive integrazioni istruttorie;

i parametri per i quali è stata attestata dai Comuni medesimi la comprovata sussistenza delle condizioni di riferimento;

l'indicazione del territorio comunale interessato, precisando se intero o in parte come da proposta comunale;

i periodi di ogni anno, durante i quali gli esercenti possono determinare liberamente, gli orari di apertura e chiusura e derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, come stabilito dall'art.12, c. 1, del D.Lgs. n.114/98;

PRESO A'l'TO che nella predetta scheda n.1, per l'applicazione delle disposizioni dell'art.12 del D.L.gvo n.114/98, per quanto riguarda il Comune di Aprilia la deroga è quella relativa al solo periodo di svolgimento delle manifestazioni storiche culturali, e riguarda l'intero territorio come da nota n.51 – 5408 del 07/02/2002 del comune medesimo che si allega;

VIST& l'allegate note n.23611 del 5.06.2003 e n.29452 del 9.07.2003 del comune di Aprilia con le quali chiede che il periodo di deroga venga esteso da febbraio ad ottobre a tutto il territorio comunale, in quanto può ritenersi soddisfatta la condizione al parametro 1B) di cui alla DCR n.83/01;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica nel senso di assoggettare al periodo di deroga febbraio ottobre su tutto il territorio comunale;

All'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni e tenuto conto di quanto espresso nelle premesse, di rettificare ed integrare quanto riportato nella scheda n.1 "Comuni a prevalente economia turistica" approvata con DGR n.288 del 8.3.2002, relativamente al Comune di Aprilia, estendendo a tutto il territorio comunale il periodo di deroga febbraio - ottobre come indicato nella nota del Comune stesso, e mella a steda Alberta del presente provvedimento è efficace dalla data della sua approvazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

~ 6 011, 2003

 $\frac{2}{2}$

ALLEG. alla DELIB. N. 954

DEL __30TT. 2003

<u>SCHEDA ALLEGAT</u>A N 1

COMUNI A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA

Comune	PR.	Richie- ste Prot.n.	Attestazioni inviate relative ai parametri	territorio	Periodo
Aprilia	LT	23611 - 5.6.03 29452 - 9.7.03	!B)	Intero Territorio	Febbraio Ottobre

ge.

4 P